



ORDINANZA MUNICIPALE

concernente la videosorveglianza dei beni e del demanio pubblici del Comune di Riviera

Il Municipio di Riviera

- richiamati gli artt. 107 lett. b) e c) e 192 della Legge organica comunale (LOC) del 10 marzo 1987 e 24 del relativo Regolamento d'applicazione della legge organica comunale (RALOC) del 30 giugno 1987;
- l'art. 69 cpv. 3 del Regolamento organico del Comune di Riviera del 9 ottobre 2017;

ordina

le seguenti disposizioni concernenti la videosorveglianza dei beni e del demanio pubblici del Comune di Riviera

TITOLO I – INTRODUZIONE

Art. 1 Campo d'applicazione

La presente Ordinanza è emanata dal Municipio in applicazione del Regolamento comunale sulla videosorveglianza dei beni e del demanio pubblici del Comune di Riviera del 4 ottobre 2018.

Art. 2 Scopo

¹ Essa disciplina l'esercizio della sorveglianza dei beni e del demanio pubblico nel territorio di Riviera mediante l'utilizzo di videocamere, rispettivamente il trattamento e la conservazione dei dati personali registrati.

² La videosorveglianza è segnatamente intesa a:

- a) prevenire e reprimere gli atti delittuosi, le attività illecite e gli episodi di microcriminalità commessi sul territorio comunale e quindi a garantire una maggior sicurezza ai cittadini;
- b) tutelare la sicurezza, il decoro, l'igiene e l'integrità degli immobili di proprietà o in gestione all'amministrazione comunale e a prevenire eventuali atti di vandalismo o danneggiamenti.

TITOLO II – IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA

Art. 3 Tipologia

Gli impianti di videosorveglianza sono definiti come segue:

- a) impianti fissi di videosorveglianza 24h su 24;
- b) impianti mobili provvisori.

Art. 4 Impianti fissi

¹ Le aree sorvegliate con impianti fissi sono definite negli allegati alla presente ordinanza. Detti impianti sono attivi a tempo indeterminato.

² Possono essere incluse nelle aree con impianti fissi le seguenti aree e strutture comunali:

- a) edifici, strutture e impianti comunali;
- b) scuole comunali;
- c) centri sportivi;
- d) centri di raccolta rifiuti;
- e) altri luoghi pubblici degni di protezione accresciuta.

Art. 5 Impianti mobili provvisori

L'installazione di impianti mobili può essere decisa dal Municipio per la sorveglianza in occasione di eventi e manifestazioni particolari o per particolari esigenze di sicurezza pubblica in una determinata zona per un massimo di 6 mesi consecutivi.

Art. 6 Piani di posa

¹ Il Municipio approva con apposita risoluzione i piani dettagliati di posa degli impianti e le aree di sorveglianza delle singole telecamere. Modifiche ai piani di posa, agli allegati della presente Ordinanza, non sono soggetti ad ulteriore pubblicazione.

² La videosorveglianza di aree private non è autorizzata. A tale scopo, i piani devono essere elaborati in modo che le aree private siano escluse dalla videosorveglianza o siano previsti adeguati accorgimenti.

Art. 7 Informazione

La segnalazione delle aree videosorvegliate deve essere ben visibile e riportare la base legale.

TITOLO III – TRATTAMENTO DATI E REGISTRAZIONI**Art. 8 Personale autorizzato**

¹ Il Municipio definisce mediante direttiva interna il personale autorizzato a trattare dati e registrazioni inerenti gli impianti di videosorveglianza.

² Il personale è formato sui doveri, diritti e responsabilità del proprio lavoro e sottoscrive una dichiarazione di riservatezza.

Art. 9 Conservazione delle registrazioni

¹ Le registrazioni sono verificate entro due settimane. Dopo la verifica le stesse sono immediatamente cancellate.

² In caso di constatazione di infrazione a norme comunali o di diritto superiore, il responsabile redige un rapporto al Municipio e archivia temporaneamente in luogo sicuro e non accessibile la parte di registrazione necessaria all'accertamento dei fatti.

³ La registrazione archiviata è immediatamente distrutta, su ordine del Municipio in caso di abbandono della procedura intrapresa o non appena cresciuta in giudicato la decisione scaturita.

Art. 10 Accesso alle apparecchiature e registrazioni

Il Municipio, e per esso i suoi servizi amministrativi, adotta tutte le misure necessarie atte ad impedire l'accesso ai locali, l'uso delle attrezzature e la visione del materiale contenente i dati personali da parte di terzi non autorizzati.

Art. 11 Autorizzazione accesso ad organi di polizia

L'accesso ai dati, alle registrazioni e alle apparecchiature di videosorveglianza da parte di organi di polizia deve essere autorizzato dal Municipio.

Art. 12 Entrata in vigore

La presente Ordinanza entra in vigore dopo la crescita in giudicato e sostituisce ogni eventuale altra in materia concernente i Comuni aggregati di Cresciano, Iragna, Lodrino e Osogna.

Per il Municipio

Il Sindaco:  A. Pellanda

Il Segretario:  P. Laube



Adottata con risoluzione no. 428 del 2 giugno 2020

Pubblicata agli albi comunali dal 8 giugno al 7 luglio 2020

Allegati (consultabili durante il prediodo di pubblicazione presso la Cancelleria comunale):

- Piani di posa
- Piani aree sorvegliate

Riviera, 4 giugno 2020